

Studio Baldi News

Notiziario settimanale

Venerdì 12 giugno 2015 Numero 20/2015

LOTTIZZAZIONI:

REDISTRIBUZIONE DI AREE

Gli atti di redistribuzione fondiaria tra co-lottizzanti, che vengono stipulati al fine di eliminare gli effetti distorsivi che derivano dalla convenzione di lottizzazione, non rientrano nel campo d'applicazione dell'IVA, sono soggetti all'imposta di registro fissa ed esenti dalle imposte ipotecarie e catastali. E' quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 56 dell'1.6.2015. Ciò è giustificato dalla circostanza che l'operazione descritta ha una funzione meramente ripartitoria/distributiva, e non di scambio. Solo nel caso in cui siano previsti conguagli in denaro e uno dei lottizzanti, in danno dei quali si attua la redistribuzione sia un soggetto passivo IVA, l'operazione risulterà soggetta a questa imposta, con applicazione dell'aliquota ordinaria.

RAPPORTI IVA UE TRA CASA

MADRE/STABILE ORGANIZZAZIONE

Per quanto riguarda gli scambi dei beni, la disciplina comunitaria assimila il trasferimento di beni dalla <casa madre> alla <stabile organizzazione> (in altro stato comunitario), anche in assenza di vendita, ad un acquisto intracomunitario a titolo oneroso, quindi, imponibile ad IVA nello stato di <arrivo> (<reverse charge>). Ciò che risulta decisivo, ai fini dell'imposizione, è il trasferimento fisico dei beni da un paese membro all'altro. Diverso è invece il caso delle prestazioni di servizi che, se rese dalla <casa madre> alla <stabile organizzazione> (o viceversa), si considerano prive di rilevanza IVA (art. 9, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE).

IMMOBILI ALL'ESTERO: BASE IMPONIBILE DELL'IVIE

Per gli immobili situati nell'Unione europea o in paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (Norvegia e Islanda), la base imponibile da utilizzare ai fini IVIE è il valore catastale, come determinato nel paese in cui l'immobile è situato ai fini dell'assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale. In mancanza di tale valore, si fa riferimento al costo risultante dall'atto d'acquisto, o, se non disponibile, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Per quelli posti in paesi diversi

da quelli citati, la base imponibile IVIE è il costo d'acquisto o di costruzione, o, in mancanza, il valore di mercato; per gli immobili ereditati, si assume il valore dichiarato per dell'imposta di successione.

SOCIETA' DI COMODO: INTERPELLI DISAPPLICATIVI ENTRO IL 2.7

E' opportuno ricordare che eventuali interpellati disapplicativi della norme sulle società <di comodo> (Legge n. 784/1994) dovranno essere presentati entro il prossimo 2 luglio. Ciò significa che entro tale data dovranno essere <consegnati direttamente> all'Agenzia o pervenire alla stessa (se inviati per posta).

BENI MATERIALI RICEVUTI GRATUITAMENTE

Un argomento rilevante tra quelli di cui si occupa il principio contabile OIC 16 (immobilizzazioni materiali) è il trattamento dei beni acquisiti dall'impresa a titolo gratuito. Stando alle indicazioni fornite, essi vanno iscritti nell'attivo di stato patrimoniale, in base al presumibile valore di mercato alla data di acquisizione, a cui vanno aggiunti i costi sostenuti e/o da sostenere affinché possano essere inseriti nel processo produttivo. Il valore del bene acquisito a titolo gratuito figurerà nel conto economico alla voce E20 (<proventi>) ed il cespite sarà sottoposto ad ammortamento con gli stessi criteri dei cespiti acquisiti a titolo oneroso. Resta invece incerto il trattamento fiscale. Stando al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, sulla base del TUIR, tale iscrizione contabile, dall'esercizio 1997, non darebbe luogo a plusvalenza tassabile, generando un provento rilevante fiscalmente solo al momento della vendita. Parimenti, anche le quote d'ammortamento non rileverebbero fiscalmente. Secondo altra tesi, il componente positivo di reddito costituirebbe sopravvenienza attiva (tassabile) e deducibili fiscalmente risulterebbero le quote d'ammortamento che, di volta in volta, sarebbero rilevate.

ECCEDEZZA ACE E CREDITO IRAP

L'ACE, come noto, è una deduzione dal reddito imponibile IRPEF-IRES, pari al 4% (per il 2014) degli incrementi di patrimonio netto, dedotti i decrementi dovuti a distribuzione ai soci, intervenuti

negli esercizi 2011-2014. Per le società di persone e le imprese individuali, tale deduzione si commisura sull'entità dell'intero patrimonio netto. Dall'esercizio 2014, le imprese che presentano un'eccedenza ACE, rispetto al reddito imponibile, possono, in alternativa al riporto ai periodi d'imposta successivi, trasformare la stessa in un credito d'imposta utilizzabile per IRAP. A tal fine nel mod. UNICO e nel mod. IRAP 2015 sono stati introdotti nuovi campi per l'indicazione dell'ACE trasformata in credito d'imposta. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 21/E del 3.6.2015, ha confermato che la <trasformazione> in parola: - per i soggetti IRPEF avviene applicando le aliquote partendo dal primo scaglione di reddito; - può essere parziale, ossia riguardare solo una quota dell'eccedenza ACE; - interessa solo l'eccedenza ACE maturata nel periodo d'imposta 2014, e non anche quella degli esercizi precedenti. Per saperne di più, SEAC, informativa n. 166 del 4.6.2015.

ACE: INTERPELLI DISAPPLICATIVI ENTRO IL 2.7

Anche gli interpellati (preventivi) ACE, riguardanti l'esercizio 2014, al fine di ottenere la disapplicazione di talune disposizioni antielusive, previste dalla disciplina dell'<incentivo alla capitalizzazione delle imprese>, devono essere presentati entro il prossimo 2 luglio. La circolare citata nell'articolo precedente precisa, con portata innovativa, che il requisito di <preventività> è riferito al termine della dichiarazione e non all'esercizio di insorgenza delle situazioni che si intendono disapplicare. Le istanze del 2015, dunque, potranno riguardare tutte le operazioni (versamenti a controllate, acquisti di azienda da società del gruppo, ecc.), avvenute nel periodo 2011-2014. Per tutti i casi di disapplicazione si tratta di dimostrare che uno stesso incremento patrimoniale non ha comportato <duplicazioni> di vantaggi ACE.

DETRAZIONE IVA E INERENZA

Inaspettata e grave sentenza della Cassazione (n. 11425 del 3.6.2015), riguardo all'interpretazione del requisito dell'inerenza, a proposito della detrazione dell'IVA. Ad una società di capitali, eser-

cente l'attività di commercio all'ingrosso di frutta e verdura, è stata negata la possibilità di detrarre l'IVA pagata sull'acquisto di un immobile ad uso ufficio (A/10, quindi strumentale per natura), concesso in locazione a terzi. Secondo la Cassazione, l'inerenza del bene acquistato deve essere valutata in relazione alla reale strumentalità rispetto all'attività di fatto esercitata dal soggetto passivo. Tale principio è stato affermato anche dalla Corte di giustizia UE (sentenza del 19.7.2012, causa C-334/10), che aggiunge si possa tener conto dell'intenzione del soggetto passivo, confermata da elementi certi ed obiettivi di utilizzare il bene (od il servizio) per fini aziendali. Speriamo, quantomeno, sia possibile rimediare, in situazioni analoghe, ampliando l'oggetto dell'attività previsto dallo statuto (inserendo la locazione immobiliare) e facendone menzione nell'anagrafica risultante all'Agenzia delle Entrate.

OPERAZIONI ESENTI EXTRA UE: DETRAZIONE IVA

L'art. 169, lett. c-, della Direttiva n. 2006/112/CE prevede il diritto di detrarre l'IVA relativa ai beni/servizi utilizzati per effettuare le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative (esenti), quando: - il destinatario è stabilito al di fuori dell'Unione europea; (oppure) - tali operazioni sono direttamente connesse a beni da esportare al di fuori dell'Unione europea. Pur mantenendo, le citate operazioni (bancarie, finanziarie ed assicurative), la natura <esente>, la nuova lettera a-bis, comma III, art. 19, del D.P.R. n. 633/1972, garantisce la completa detassazione delle operazioni in esame, non solo <a valle>, in ragione della loro natura <esente>, ma anche <a monte>, all'atto dell'acquisto dei beni/servizi utilizzati per operare in regime di esenzione (tra cui le prestazioni di intermediazione). Ulteriori chiarimenti sono contenuti nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 37 del 29.7.2011.

PROVE PER LA CESSIONE INTRACOMUNITARIA

E' risaputo che nell'ambito delle cessioni intracomunitarie, per poter considerare l'operazione <non imponibile>, il fornitore nazionale è tenuto a provare che i


beni sono stati consegnati in un altro Stato dell'Unione europea. La prova <regina> è costituita dalla lettera di vettura internazionale (<CMR>), ma, qualora questo documento non fosse disponibile, possono essere utilizzati anche altri mezzi di prova. Uno di questi è il <CMR elettronico>, documento in formato <pdf>, sottoscritto da cedente, vettore e destinatario, consultabile tramite <piattaforma elettronica>, condivisa tra cedente e vettore. Anche un qualsiasi altro documento di trasporto (es. DDT) può servire alla bisogna, purché fornito dei requisiti minimi (data; dati identificativi di fornitore, trasportatore e destinatario; descrizione delle merci o altro riferimento idoneo a collegare il documento alla fattura; firma del destinatario, per presa in carico della merce in altro paese UE). Nella prassi commerciale i documenti di trasporto sono forniti dagli spedizionieri. E' efficace anche una dichiarazione del cliente (cessionario), che attesti di aver ricevuto la merce, anche se riferita ad una pluralità di acquisti (con relativo riferimento alla/e fattura/e). Come prova indiretta possono essere utilizzate le informazioni tratte dal sistema informatico dello spedizioniere, la fattura dello spedizioniere, il contratto di assicurazione commerciale per il trasporto delle merci e la corrispondenza tra le parti (lettere, fax, e-mail, comunicazioni commerciali, documenti attestanti gli impegni contrattuali). E' opportuno inserire nel contratto stipulato con lo spedizioniere l'inserimento di clausole che prevedano l'obbligo di comunicare l'avvenuta consegna dei beni nel luogo di destino, ovvero l'impegno di comunicare la mancata consegna, od il diverso luogo di consegna.

PRECISAZIONI SUL FAMILIARE <A CARICO>

Le detrazioni per carichi di famiglia (art. 12, comma II, del TUIR) spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Si tenga conto che nel predetto importo vanno considerati, tra gli altri: - i redditi di lavoro autonomo e d'impresa assoggettati ad imposta sostitutiva (<nuove iniziative produt-

tive>, <nuovi contribuenti minimi>); - i redditi degli immobili locati, assoggettati a <cedolare secca>. Non rientrano invece nel predetto conteggio: - i redditi esenti (es. sportivi dilettanti fino a 7.500 euro, borse di studio esenti, pensioni sociali); - i redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta; - i redditi assoggettati a tassazione separata, anche per opzione; - i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva (art. 3 del TUIR). Per approfondimenti, EUTEKNE-.info del 5.6.2015.

MERCATO FINANZIARIO		
EURIBOR	03/06/15	10/06/15
3 mesi	-0,014	-0,014
6 mesi	0,049	0,05
1 anno	0,162	0,168
CAMBI	03/06/15	10/06/15
Euro - USD	1,113	1,128
Euro - yen	138,46	138,69
SPREAD	03/06/15	10/06/15
(> Germania)	129	128



Alcuni nostri servizi:

- RATING by Moody's
- LEGGE N. 231/2001
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- VOLUNTARY DISCLOSURE
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- ARABO
- SPAGNOLO